



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

Al Comune di
ROCCA SANTA MARIA (TE)

All'Organo di revisione del
Comune di
ROCCA SANTA MARIA (TE)

Oggetto: rendiconto della gestione 2025. Comunicazione delle criticità rilevate e di chiusura dell'istruttoria.

Il Magistrato istruttore, eseguito il controllo di cui all'art. 1, commi 166 segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunica la chiusura dell'istruttoria relativamente al rendiconto della gestione 2025 e segnala di seguito i profili di criticità rilevati, invitando codesto Comune al loro monitoraggio e superamento.

1) Parametri di deficitarietà.

Con riferimento al decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (avviso di pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'interno in G.U. n. 224/2023), il valore del parametro P8 concernente l'effettiva capacità di riscossione riferita al totale delle entrate è pari a 32,71 ed è quindi inferiore al limite minimo di legge (47 per cento); il valore è in peggioramento rispetto al 2024 (37,5 %).

Il Comune ha espresso un grado di riscossione in conto residui del 31,54 per cento per il Titolo 1 e del 37,22 per cento per il Titolo 3.

L'Ente deve attivarsi con maggiore efficienza nel recupero dei propri crediti.

2) Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE).

Il Comune (secondo i dati BDAP) ha accantonato al FCDE la somma di euro 163.516,95, pari al 3,95 per cento del totale dei residui attivi.

A presidio dei residui attivi di cui al Titolo 1 (euro 212.057,29) sono stati accantonati euro 101.483,32, pari al loro 47,86 per cento, mentre a salvaguardia di quelli a Titolo 3 (euro 301.639,93) sono stati accantonati euro 62.033,63, pari al loro 20,57 per cento.

Il Comune deve verificare la congruità dell'accantonamento al Fondo, specialmente con riferimento ai residui a Titolo 3.

3) Tempestività dei pagamenti.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP), di cui all'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 (pubbl. in G.U. n. 265/2014), non è stato pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito web istituzionale; secondo i dati inseriti nella BDAP e nella *relazione sulla gestione* ex art. 231 TUEL, l'ITP è positivo e pari a + 64,38.

L'Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti (IRP) del 2024, annualità rilevante per verificare la necessità dell'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali – FGDC, di cui all'art. 1, comma 859 lett. “b”, della legge n. 145/2018 è anch'esso positivo e pari a +76,99 (dato MEF).

I due indicatori (pur considerando il miglioramento dell'ITP rispetto all'esercizio 2024, quando era stato pari a + 135,90) indicano il persistere di una grave violazione dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Nel *questionario al rendiconto* (cfr. *Sezione II - Gestione finanziaria* – Residui e fondi, punto “34”), l'OREF ha erroneamente affermato che il Comune ha registrato un indicatore di ritardo annuale (IRP), calcolato sulle fatture ricevute e scadute nel 2024, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

4) Organismi partecipati (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP).

Nel *questionario al rendiconto* l'OREF ha dichiarato che ci sono stati casi di mancata conciliazione delle reciproche poste creditorie e debitorie con gli organismi partecipati (cfr. art. 11, comma 6 lettera “j”, del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118), anche se l'Ente ha assunto i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite non oltre il termine dell'esercizio finanziario (cfr. *Sezione V – Organismi partecipati*, punti 19 e 19.1) e che i prospetti relativi a dette conciliazioni non sono assistiti dalla doppia asseverazione degli organi di revisione della partecipata e dell'ente partecipante.

Al riguardo, si ribadisce ancora una volta l'importanza della conciliazione, da effettuarsi per ogni esercizio; infatti, la *relazione allegata al rendiconto* deve recare una informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, che evidenzia gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci dell'Amministrazione con i propri enti strumentali, controllati e partecipati, illustrando in modo analitico eventuali discordanze e fornendone motivazione (cfr. art. 11, comma 6 lett. “j”, del d. lgs. n. 118 del 2011).

La Sezione autonomie ha affermato che detto obbligo informativo “è parte integrante della *relazione sulla gestione allegata al rendiconto* - rientrando nella responsabilità dell'organo esecutivo dell'Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate - fermo restando che l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli Enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. In caso di eventuali discordanze, motivate nella nota informativa, è lo stesso organo esecutivo dell'ente che deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo che sono intestati agli enti controllanti/partecipanti” (cfr. deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

* * *

Quanto sopra con riserva di eventuale approfondimento da parte della Sezione nei futuri cicli di controllo e in sede di controllo sulla gestione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione dei sopra indicati rilievi sul portale istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Il Magistrato istruttore

Andrea Di Renzo



Visto

Il Presidente di Sezione

Ugo Montella



UGO MONTELLA
CORTE DEI
CONTI
12.10.2026
10:15:38
GMT+02:00